

N. R.G. 44337/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Francesco Crisafulli	Presidente
Francesco Frettoni	Giudice
Silvia Albano	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 44337/2024 promossa da [REDACTED], nato il 24.07.2007, cittadino del Sudafrica (CF Vestanet [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. FEDERICA REMIDDI (CF RMDFRC92T47H501Q);

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 25/10/2024 [REDACTED], cittadino sudafricano, ha impugnato il provvedimento emesso il 13/09/2024 e notificato il 26/09/2024 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente, nella prima audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, aveva dichiarato che era nato ad Harare, in Zimbabwe, ma all'età di due o tre anni si era trasferito con la famiglia in Sudafrica, stabilendosi a Johannesburg dove aveva sempre vissuto sino all'espatrio; che non sapeva se fosse titolare della cittadinanza dello Zimbabwe; che era di etnia ndebele e di religione cristiana; che della sua famiglia d'origine il padre era morto, mentre da tre anni non aveva più contatti con la madre; che aveva lasciato il paese d'origine il 31 dicembre 2022 ed era arrivato in Italia il successivo 3 gennaio; che era arrivato in Italia con l'aiuto di un amico del padre, al quale si era rivolto dopo avere assistito alla sua uccisione; che tre persone erano arrivate in casa e avevano sparato al padre, mentre lui era riuscito a rifugiarsi nella sua stanza e a fuggire dalla finestra dirigendosi alla stazione di polizia, dove il padre lavorava; da lì l'amico del padre lo aveva condotto in un deposito, nel quale era stato nascosto per il tempo necessario a reperire i documenti per la partenza; che era rimasto lì fino al 31 dicembre quando con il biglietto aereo procuratogli dall'amico del padre si era imbarcato da Città

del Capo per l'Irlanda, facendo scalo in Italia; che giunto in Irlanda gli avevano contestato la mancanza di visto e lo avevano fatto tornare in Italia, dove aveva presentato domanda di protezione internazionale; che non sapeva di preciso quali attività svolgesse il padre, ma a casa sua c'era sempre un viavai di estranei che si recavano in una stanza da cui uscivano con una borsa; che il padre faceva il poliziotto e lavorava in un commissariato di Johannesburg collocato nel quartiere di Cavendish Rd Becker Str; che non aveva più contatti con la madre da quando nel 2021 la stessa aveva lasciato il padre poiché non approvava le sue attività; che pur non sapendo dove l'amico del padre lo stesse conducendo, era stato disposto a seguirlo ovunque pur di fuggire dal paese, temendo che coloro che avevano sparato al padre potessero uccidere anche lui; che i primi mesi in Italia erano stati difficili, era depresso e aveva chiesto aiuto a uno psicologo, poi con il tempo aveva iniziato a sentirsi meglio.

Il ricorrente era stato poi ascoltato una seconda volta e nel corso della nuova audizione aveva dichiarato che era nato nel 2007 ma l'amico del padre gli aveva detto che sul passaporto era stato indicato il 2004 come anno di nascita, così da consentirgli di viaggiare da solo; che alla polizia di frontiera di Orio al Serio aveva rilasciato dichiarazioni false sul padre, la famiglia e le ragioni dell'espatrio, per il timore di essere rimpatriato.

La Commissione Territoriale aveva preliminarmente rilevato che la richiesta di protezione internazionale andasse valutata in relazione al Sudafrica e alla città di Johannesburg dove il richiedente, nato in Zimbabwe ma dichiaratosi privo di quella cittadinanza, aveva stabilmente vissuto sin dall'età di due anni; nel merito non aveva ritenuto credibile il racconto del ricorrente, inficiato, secondo l'amministrazione, dalla discrepanza tra l'età dichiarata e quella risultante dal passaporto; veniva inoltre evidenziata l'incoerenza esterna del racconto reso in data 11/03/2024 durante la prima audizione, rispetto a quanto riportato nel documento redatto dalla Polaria di Orio al Serio in data 03/01/2023, così come poco plausibile il fatto che, a detta del richiedente, la versione inizialmente fornita era dovuta al timore di essere rimpatriato; che le incongruenze si incentravano sulla figura paterna, avente un ruolo fondamentale nella vicenda posta a fondamento dell'espatrio in sede di audizione e che invece il richiedente aveva dichiarato di non conoscere alla polizia di frontiera; infine secondo l'amministrazione resistente il richiedente non aveva saputo riferire nulla dell'attività del padre, delle persone coinvolte in tale attività, del periodo passato a nascondersi e del viaggio fatto dal nascondiglio all'aeroporto.

Per tutte queste ragioni la Commissione Territoriale aveva ritenuto il caso in esame non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Nell'audizione innanzi alla Giudice designata il ricorrente ha dichiarato quanto segue: *“ADR: devo correggere quanto ho dichiarato davanti alla Commissione Territoriale, non ho detto prima quello che mi è effettivamente successo perché avevo molta paura, non riuscivo a raccontare quello che era successo, mi vergognavo e stavo molto male; nel corso del tempo, a poco a poco sono riuscito a parlarne con la mia Avvocata; con la psicologa all'inizio sono riuscito ad aprirmi un po', ma è dovuto passare ancora tempo e poi sono riuscito ad aprirmi un po' con la mia Avvocata; ADR: in Sud Africa sono stato rapito da persone che mio padre conosceva, con cui penso mio padre facesse traffici illeciti o compiesse crimini; mi hanno rapito perché mio padre era in debito con queste persone, me*

lo ha raccontato poi l'amico di mio padre; una sera stavo passeggiando nel quartiere vicino a casa mia, è arrivata una macchina e tre persone mi hanno preso e messo dentro la macchina; mi hanno portato in un hotel discoteca, qualcosa del genere, dove c'erano sia maschi che femmine che si prostituivano; mi hanno rapito a febbraio 2022 e sono stato in questo posto fino a maggio; mi tenevano prigioniero chiuso in una stanza, mi picchiavano e a volte mi tenevano digiuno; in tutto quel periodo sono venute tante persone estranee che abusavano di me; ADR: a maggio mi hanno liberato perché mio padre ha pagato il debito (questo me lo ha detto l'amico di mio padre); mio padre mi ha detto che dovevo stare nascosto e mi ha portato dalla sorella del suo amico che stava in un quartiere molto distante dal nostro; sono stato lì fino a dicembre, poi è venuto l'amico di mio padre a dirmi che era stato ucciso e io dovevo scappare, mi ha dato il passaporto e mi ha portato all'aeroporto; mio padre a maggio mi aveva fatto fare un passaporto falso con un altro cognome, anche lui aveva un documento falso con quel cognome, mi ha detto che avrei dovuto viaggiare da solo, quindi dovevo risultare maggiorenne; mio padre non mi ha mai spiegato in che guai si era messo, ma io avevo capito le cose che faceva, che faceva cose illegali; sono partito a dicembre 2022, sono arrivato in Irlanda perché non serviva il visto dal Sud Africa; avevo fatto scalo in Italia, in Irlanda hanno ritenuto falso il mio passaporto e mi hanno rimandato indietro in Italia; appena arrivato in Italia ho fatto domanda di asilo alla polizia di frontiera; avevo chiesto aiuto alla polizia di frontiera e loro mi hanno detto che avrei potuto fare domanda di asilo; ho avuto paura di raccontare la mia storia perché mio padre era un criminale e avevo paura mi avrebbero rimandato indietro; ADR: non ho più contatti con nessuno in Sud Africa, nemmeno con l'amico di mio padre. Non l'ho più sentito. ADR: vivo nella casa famiglia per minori, ho un tutore che mi aiuta, frequento la scuola e ho preso la licenza media, frequento corsi di italiano e di formazione e gioco in una squadra di calcio; sto meglio e sono contento di come mi hanno accolto”.

Il ricorrente ha depositato in atti la seguente documentazione: verbale di affidamento; relazioni della casa-famiglia; attestazione di conoscenza della lingua italiana; relazione psicologica ASL di Frosinone; documentazione scolastica; documentazione relativa ad attività di tirocinio.

La protezione accordabile

Tanto premesso, il Collegio concorda con la Commissione Territoriale nel ritenere che le vicende allegate dal ricorrente a motivo dell'espatrio non concretino alcun timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con la l. n. 722/1954, secondo cui rifugiato è chi, temendo a ragione di essere perseguitato per i motivi di cui sopra, ha dovuto lasciare il proprio paese e non può, per tali motivi, farvi rientro.

Invece, il Collegio ritiene che possa essere riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma. 2 lett. g) in relazione all'art 14 lettera b) del d.lgs. 251/2007, così come interpretata alla luce della giurisprudenza europea (CGUE, Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, sentenza M'Bodj), il quale definisce tale il cittadino straniero “che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine [...] correrebbe un rischio effettivo di

subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. Ai sensi del successivo art. 14 d.lgs. cit. sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; il tutto con la precisazione di cui all’art. 5 , per il quale ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave possono identificarsi nello Stato, nei partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, in soggetti non statuali, se i responsabili di cui sopra, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, la quale, ai sensi dell’art. 6 comma 2, deve essere effettiva e non meramente temporanea e deve tradursi “nell’adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell’accesso da parte del richiedente a tali misure”.

Nel caso in esame il ricorrente ha riferito di essere stato rapito da uomini che presumeva fossero coinvolti in traffici illeciti con il padre, il quale era stato successivamente ucciso; che durante il sequestro aveva subito molestie e abusi sessuali da parte di sconosciuti che si recavano nel nightclub in cui era tenuto prigioniero; che dopo la morte del padre un suo amico lo aveva messo in salvo facendolo partire dal paese con un passaporto falso.

In punto di onere probatorio e valutazione di credibilità va richiamata la pronuncia della Corte di cassazione 4 aprile 2013 n. 8282 (v. sul tema anche Cassazione Sez. Un. 17 novembre 2008 n. 27310 Rel. Luccioli), secondo la quale l’art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 (che riproduce l’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE) da un lato e l’art. 8 del d.lgs. 25/2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del paese d’origine del richiedente asilo) dall’altro, individuano la disciplina in ordine all’onere probatorio da assolvere: *“le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”*.

“La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.” (Cass. Civ. 26921/17, 2875/18, 3932/ 2018 e

26822/19, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nelle cause riunite da C-148.13 a C 150-13). In particolare, non è necessario che le dichiarazioni del richiedente siano suffragate da prove se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art 4 paragrafo 5 lettere da a) a c) della direttiva "qualifiche", riportate nell'art 3 comma 5 del D. lvo n. 251/2007 (v. CGUE del 2 dicembre 2014 cit. punto 58 e sentenza della Corte di Giustizia UE del 25 gennaio 2018 nella causa C-473/16, punti 33 e 68, nonché Cass. Civ. n. 26969/18).

Inoltre, " ... la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni " poiché i parametri normativi (art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici (Cass. 3932/ 2018).

Senza contare che la regola di giudizio applicabile in materia di protezione internazionale impone di escludere ogni ragionevole dubbio riguardo all'infondatezza della domanda (CEDU sentenza 2 ottobre 2012 Singh c/Belgio – e linee guida UNHCR "Al di là della prova - La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea", pagg. 41 e ss - stralcio del rapporto "Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems"- <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>).

Nel caso in esame si ritiene anzitutto non condivisibile la valutazione della Commissione Territoriale secondo cui la generale credibilità del ricorrente sarebbe inficiata dalla discordanza tra l'anno di nascita da lui dichiarato (il 2007) e quello risultante dal passaporto (2004); al contrario, si ritiene plausibile che l'età reale del ricorrente sia quella dichiarata e che quindi lo stesso sia tuttora minorenne, dal momento che la falsità del passaporto con cui il ricorrente viaggiava era stata rilevata dalle autorità di frontiera irlandesi, che per tale ragione lo avevano rimandato in Italia, dove in precedenza aveva fatto scalo; è altresì plausibile che il passaporto non recasse soltanto un nome ██████ in luogo di ██████ ma anche una data di nascita falsa che, facendolo risultare maggiorenne, gli consentisse di viaggiare da solo in modo più agevole.

Passando poi alle incongruenze tra quanto riferito inizialmente alla polizia di frontiera (era nato in Sudafrica; la madre era cittadina dello Zimbabwe ma viveva in Sudafrica; non conosceva la cittadinanza del padre; che aveva vissuto con la nonna a Johannesburg; che la madre viveva con il fratello minore ed era l'unica a lavorare, come domestica; che aveva fatto domanda d'asilo per poter lavorare e aiutare economicamente la famiglia) e quanto dichiarato in sede di prima audizione innanzi alla Commissione Territoriale, deve essere tenuta in considerazione tanto la giovanissima età del ragazzo, che arrivato in un paese straniero in assenza di un progetto migratorio definito, ha avuto plausibilmente remore a riferire sin da subito che la ragione della sua richiesta di aiuto doveva ricondursi ad attività illecite del padre, quanto le traumatiche esperienze a cui lo stesso era stato esposto.

Da questo punto di vista di particolare rilievo è la relazione psicologica della ASL di Frosinone datata 28/07/2023, in cui si riportava che all'esito della prima visita medica erano emersi sintomi compatibili con un'esposizione ad eventi potenzialmente traumatici, quali memorie intrusive, disturbi del sonno, flashback, condizione di iperarousal, tachicardia, disturbi dell'addormentamento e del

mantenimento del sonno, incubi; ciò aveva determinato l'avvio di un percorso di incontri inizialmente *“incentrato sulla riduzione della sintomatologia di carattere post-traumatico, avente carattere invalidante e potenzialmente in grado di ostacolare un funzionale adattamento del minore alle nuove condizioni di vita. Rientrata la sintomatologia acuta di carattere post-traumatico, il lavoro è stato maggiormente incentrato su questioni rilevanti in termini di adattamento con riferimento a un processo migratorio non progettato e non sufficientemente negoziato con le figure adulte di riferimento”* (v. all.9).

Le difficoltà comunicative e la ritrosia a narrare del suo vissuto emergono inoltre dalle relazioni della casa-famiglia in cui il giovane è ospitato; anche nella più recente relazione, del 12/05/2025, si legge infatti che *“continua a mantenere un eccessivo riserbo e una distanza emotiva dagli altri. Resta invariata la sua modalità di tenersi tutto dentro, di non esplicitare le sue emozioni, di non condividere il suo stato d'animo né con il personale, né con i pari, né con gli amici esterni. [...] mantiene riservatezza circa la sua situazione familiare e privata, circa i motivi che lo hanno costretto ad emigrare e ancora solo occasionalmente fa cenno al suo passato”* (v. all. 1 alle note per l'udienza del 20/05/2025).

Può dunque ritenersi pienamente coerente con il quadro risultante dalle relazioni in atti il fatto che il richiedente aveva riferito alla polizia di frontiera una vicenda del tutto estranea a quella che aveva determinato la sua fuga dal paese d'origine, così come risulta comprensibile che anche in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale lo stesso non fosse stato in grado di fare riferimento alle esperienze traumatiche vissute, ed in particolare alle molestie e agli abusi di cui era stato vittima, riferiti alla propria legale solo dopo diversi colloqui (v. pag. 4 del ricorso).

Si ritiene altresì che non possa costituire un elemento di scarsa credibilità il fatto che il ricorrente non sia stato capace di riferire nel dettaglio sull'attività del padre e delle persone coinvolte in tale attività; d'altra parte, i fatti riferiti, per come narrati, sembrano coerenti con quanto potesse percepire un ragazzo in giovanissima età comprensibilmente tenuto all'oscuro di tali vicende (*“a casa mia non sembrava una casa. C'è un via vai. Le persone entrano ed escono. Ma penso che è una cosa brutta”* (pag. 7). E ancora: *“c'era una stanza a casa mia che era sempre chiusa”* e *“mia madre ha lasciato mio padre perché non approvava, non le piaceva quello che faceva”* (pag. 8). Nella seconda audizione *“la cosa che lui faceva con il suo amico, forse sto esagerando ma ogni 5 minuti chiamavano e dicevano “vieni a quest'ora”, “vieni a quell'ora”, strillavano l'uno contro l'altro. A volte si colpivano l'uno con l'altro a casa mia davanti a me. Discutevano per i soldi”*).

Si ritiene dunque che il racconto così come le omissioni del ricorrente debbano essere valutati alla luce della giovane età dello stesso e della documentata persistente difficoltà a condividere il suo vissuto con gli altri, circostanza che può ritenersi del tutto comprensibile alla luce degli eventi traumatici subiti (il rapimento, gli abusi sessuali e l'uccisione del padre).

In punto di coerenza esterna le fonti consultate danno poi atto dell'elevato tasso di criminalità presente nel paese e delle difficoltà registrate dalle autorità statali nel garantire risposte adeguate in termini di sicurezza, anche a causa di corruzione e infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno delle istituzioni: *“Il tasso di omicidi è rimasto alto. La polizia ha registrato 6.545 casi tra luglio e settembre. L'efficienza della polizia e la sua capacità di indagare adeguatamente sugli omicidi, anche attraverso la formulazione di accuse contro i sospetti, hanno*

continuato a diminuire. Negli ultimi 12 anni si è registrata una diminuzione di quasi il 60% degli omicidi risolti". (Amnesty International: The State of the World's Human Rights; South Africa 2024, 29 April 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2124680.html>).

“Secondo l’Iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale, in media sono stati segnalati più di due omicidi mirati a settimana.

Nel periodo da luglio a settembre, la polizia ha registrato 6.945 omicidi, 59 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il tasso di omicidi è rimasto alto, con una media di 75 persone uccise ogni giorno. Durante questo periodo di riferimento, ci sono stati 58 casi di omicidi di massa, che hanno comportato l’uccisione di tre o più persone in un unico incidente, causando 218 morti” (Amnesty International: The State of the World's Human Rights; South Africa 2023, 24 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107950.html>).

Secondo il rapporto di Statistics SA, nell’anno finanziario 2022/2023, il numero totale di casi di rapimento in Sudafrica ha raggiunto le 15.343 unità. Il Gauteng ha registrato il maggior numero di casi di rapimento, con 7.818 segnalazioni e il KwaZulu-Natal con 3.081 casi di rapimento nello stesso periodo. Questo improvviso aumento è associato ai crescenti livelli di criminalità violenta organizzata nel Paese. L’Istituto per gli studi sulla sicurezza (ISS) ha dichiarato che i rapimenti denunciati alla polizia in Sudafrica sono quasi quadruplicati (260%) nell’ultimo decennio. Questi numeri non sorprendono se si considerano le ultime statistiche sulla criminalità del South African Police Service (SAPS) relative al terzo trimestre del 2023 (da ottobre a dicembre 2023). Il rapporto mostra che i rapimenti sono aumentati dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4.577 casi, pari a circa 51 rapimenti al giorno in Sudafrica. (Women, Youth and Persons with Disabilities on recorded kidnapping cases in South Africa, 16.04.2024, reperibile su <https://www.gov.za/news/media-statements/women-youthand-persons-disabilities-recorded-kidnapping-cases-south-africa>).

“Il monopolio dello Stato sudafricano sull’uso della forza è radicato, ma in pratica è sfidato a vari livelli. Ognuno di questi è dovuto a diversi gradi di cattiva amministrazione, bassi livelli di competenza e corruzione. Alcune istituzioni sono state influenzate o infiltrate da elementi della criminalità organizzata. In quanto tali, la loro capacità di difendere e far rispettare i principi fondamentali della Costituzione sudafricana e delle relative Carte dei diritti è altamente compromessa. [...] In un paese caratterizzato da alti livelli di violenza e criminalità, questa mancanza di legittimità si traduce nella vita pubblica in vari modi. I cittadini che se lo possono permettere si affidano a società di sicurezza privata. Nelle aree urbane povere, il più delle volte le bande controllano territorio e ricevono sostegno dalle comunità in cambio di protezione, mentre i signori tribali svolgono funzioni simili nelle aree rurali”.

(Bertelsmann Stiftung: BTI 2024 Country Report South Africa, 19 March 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105877/country_report_2024_ZAF.pdf).

Inoltre, per ciò che attiene nello specifico alla zona di provenienza del ricorrente, dalla consultazione di testate giornalistiche locali risulta che il quartiere di Yeoville a Johannesburg, si caratterizza per l’incuria del governo, le carenze nell’erogazione dei servizi e l’alto tasso di criminalità, che rendono la vita sempre più difficile ai suoi abitanti. (www.joburgetc.com, Neglected Yeoville: Johannesburg’s Forgotten Inner-City Neighborhood , 06/06/2023 [Neglected Yeoville: Johannesburg’s Forgotten Inner-City Neighborhood](#);

www.Timeslive.co.za, Fixing it will take a year — Joburg east suburbs battle electricity, water woes after substation blaze, 23/02/2024 [Fixing it will take a year — Joburg east suburbs battle electricity, water woes after substation blaze](#); Police officer and two civilians gunned down in Yeoville, 6/08/2024 [Police officer and two civilians gunned down in Yeoville | Scrolla.Africa](#)).

Da quanto sopra esposto si ritiene dunque credibile che il ricorrente sia stato vittima di ritorsioni che avevano come bersaglio il padre, poliziotto coinvolto in traffici illeciti, nonché fondato il timore di andare nuovamente incontro a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio ad opera delle stesse persone che lo avevano rapito e avevano ucciso il padre. Né può ritenersi che nella specie sia carente il requisito della mancanza di protezione statale, considerato che dalle fonti sopra riportate si evince come lo Stato di origine non riesca a fornire un'effettiva protezione ai cittadini soprattutto nelle aree urbane più povere, spesso sotto il controllo di bande criminali.

Alla luce delle fonti esterne citate, si può concludere come nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una minaccia alla sicurezza personale ed alla incolumità di un cittadino, proveniente da agenti di danno privati, e della incapacità dello Stato di offrire protezione. Vi sono dunque gli estremi del rischio di danno grave come declinato dalla lett. b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a [REDACTED] cittadino del Sudafrica ([REDACTED]) la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Francesco Crisafulli